

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2355 del 18/04/2025
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI; COMUNE: LOIANO (BO); CORSO D'ACQUA: RIO CASONAZZO ED AFFLUENTI; TITOLARE: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI S.P.A.; CODICE PRATICA N. BO06T0117/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2446 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciotto APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITÀ DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI

COMUNE: LOIANO (BO)

CORSO D'ACQUA: RIO CASONAZZO ED AFFLUENTI

TITOLARE: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CALCESTRUZZI S.P.A.

CODICE PRATICA N. BO06T0117/24RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi

Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" ;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni

di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;

Vista l'istanza assunta al Prot. n. PG.2024.144522 del 07/08/2024 pratica n. B006T0117/24RN, presentata dalla ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. con sede legale a Peschiera Borromeo (MI) in Via Lombardia n. 2/a, C.F. 01038320162, con cui viene richiesto rinnovo con cambio di titolarità per acquisizione di ramo d'azienda della concessione di occupazione di area demaniale per l'estrazione di 6.529 mc di ghiaia, lungo il Rio Casonazzo e due dei suoi affluenti, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Loiano (BO) al foglio 1 antistante mappali 34,36,37,39, rilasciata alla ditta Calcestruzzi S.p.A con:

- Determinazione n.997 del 05/02/2007 (pratica B006T0117),
- Determinazione n. 13854 del 30/10/2013 (pratica B006T0117/11RN);
- Determinazione n. 3143 del 01/07/2019 (pratica B006T0117/17RN02) con scadenza 31/12/2024;

Preso atto della relazione integrativa trasmessa il 11/03/2025 con prot. n. PG.2025.46191, in cui si comunica che:

- *le operazioni effettuate nelle aree oggetto di richiesta di rinnovo hanno riguardato solo lo scotico parziale dei terreni superficiali, rimozione del cappellaccio, preliminare ai futuri interventi estrattivi, alla data del 04/11/2024 le operazioni di estrazione della ghiaia non risultano ancora avviate;*
- *L'oggetto della Concessione ricade all'interno del campo di applicazione delle attività estrattive secondo il perimetro di PAE 2014 del Comune di Loiano (BO), nella fattispecie identificata come cava "Campuzzano" esercita dalla proponente e sita nell'omonima località, e i lavori sono autorizzati dall'ufficio SUAP - Unione dei Comuni Savena Idice. (pratica SUAP 680/2017);*

Dato atto che in data 12/12/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 con protocollo numero: PR_MIUTG_Ingresso_0397238_20241212

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "estrazione di materiali litoidi - ghiaia" ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 55 in data 12/03/2025** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904, richiesto in data 16/09/2024 con protocollo PG/2024/0165782, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 3143 del 01/07/2019 oggetto di rinnovo (pratica B006T0117/17RN02) ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Dato atto che la ditta ha stipulato la polizza fideiussoria n°460831302717 sottoscritta il 12/08/2019 per un importo garantito di € 80.000,00, a garanzia del completo rispetto delle prescrizioni idrauliche, della buona esecuzione delle opere e del ripristino dei luoghi a seguito degli interventi di cantierizzazione, così come richiesto dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di **€ 75,00**;
- dell'integrazione del canone concessorio per l'intero volume di materiale oggetto di concessione, pari agli aggiornamenti ISTAT dovuti per il periodo 2019-2025 per un importo di **€ 4.671,40**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Richiedente - Procuratore Speciale** in data 17/04/2025 (assunta agli atti con PG.2025.73215 del 17/04/2025);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. con sede legale a Peschiera Borromeo (MI) in Via Lombardia n. 2/a, C.F. 01038320162, il rinnovo senza modifiche della concessione di occupazione di area demaniale per l'estrazione di 6.529 mc di ghiaia, lungo il Rio Casonazzo e due dei suoi affluenti, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Loiano (BO) al foglio 1 antistante mappali 34, 36, 37, 39, rilasciata con determinazione n. 3143 del 01/07/2019;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2030** ai

sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione **n. 3143 del 01/07/2019** oggetto di rinnovo;

5) di stabilire che **il canone concessorio**, per l'uso assimilabile a "estrazione di materiale litoide - ghiaia", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 31.391,57** in ragione degli aggiornamenti ISTAT per l'anno corrente 2025, di cui è stato già corrisposto l'importo di **€ 26.720,17** in riferimento alla concessione rilasciata con determinazione n. 997 del 05/02/2007 (pratica BO06T0117), n. 13854 del 30/10/2013 (pratica BO06T0117/11RN) e n. 3143 del 01/07/2019 (BO06T0117/17RN02), di cui è dovuta l'integrazione per gli aggiornamenti ISTAT relativi al periodo 2019-2025, per un importo di **€ 4.671,40**, che è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di dare atto che la Ditta Heidelberg Materials Italia ha stipulato la polizza fideiussoria n°460831302717 emessa il 12/08/2019 per un importo di € 80.000,00 a garanzia del completo rispetto delle prescrizioni idrauliche e del ripristino dei luoghi, così come attestato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e che potrà essere svincolata

solo dopo le verifiche dell'ottemperanza degli obblighi in essa contenuti da parte dell'Autorità Idraulica competente;

7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia all'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile per gli aspetti di competenza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Leonardo Palumbo

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta da ditta Heidelberg Materials Italia Calcestruzzi S.p.A. con sede legale a Peschiera Borromeo (MI) in Via Lombardia n. 2/a, C.F. 01038320162;

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Casonazzo e affluenti;

Comune: Loiano (BO) - foglio 1 antistante mappali 34, 36, 37, 39;

Concessione: per l'estrazione di 6.529 mc di ghiaia

Pratica n. **BO06T0117/24RN**

Domanda assunta al Prot. n. **PG.2024.144522 del 07/08/2024**

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente; Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario;

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario;

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'Atto e la scadenza è fissata al **31/12/2030** (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque

manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone concessorio, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004;

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il Concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione.

In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

Art.6

Canone concessorio e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone concessorio secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale o stipulare una polizza

fidejussoria a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale o la polizza fidejussoria verranno svincolati a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone concessorio e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre **al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel disciplinare tecnico della determinazione **n. 3143 del 01/07/2019** oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022 (pratica BO06T0117/17RN02);

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.